



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 19 ottobre 2011

Protocollo: 122727

Rif.:

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Provinciali

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane tutti

OGGETTO: Nota prot.n. 113054 del 31.08.2010 – Chiarimenti afferenti le disposizioni impartite dall'art. 49 del Reg. UE n. 578 del 29 giugno 2010 recante attuazione del Reg. CE n. 1216/09 per quanto riguarda il versamento della restituzione all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del Trattato ed i criteri per stabilirne gli importi

La Commissione Europea ha emanato il Reg. UE n. 578 del 29 giugno 2010 recante la modalità di attuazione della normativa di cui all'oggetto.

Il SAISA con nota prot. n. 113054 del 31.08.2010 ha fornito una panoramica delle suddette disposizioni, che peraltro costituiscono la forma consolidata dell'abrogato Reg. CE 1043/05, evidenziando nel contempo le più rilevanti modifiche introdotte dalla predetta normativa comunitaria.

Sono pervenute a questo Servizio talune perplessità in ordine all'applicazione del disposto dell'art. 49 del predetto Reg. UE 578/2010, in base al quale i componenti per i quali si richiede la restituzione devono essere necessariamente di origine e produzione comunitaria.

Stante quanto sopra, questo Servizio ritiene utile precisare che l'obbligo dell'operatore di apporre sul DAU la dicitura "Nessun ingrediente incorporato nelle merci è stato importato da paesi terzi" e viceversa se incorporati prodotti

provenienti da paesi terzi, ne deve essere indicata l'esatta quantità, debba essere resa per i soli prodotti incorporati per i quali si richiede la restituzione.

Ne consegue che, gli ingredienti incorporati in merci Fuori Allegato I per i quali la restituzione è attualmente pari a zero, non necessitano dell'anzidetta dichiarazione.

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Roberto Chiara

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*